

ORDINE DEL GIORNO REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DI BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI

IL CONSIGLIO COMUNALE DI AVELLINO

PREMESSO CHE

Il Decreto Legislativo 06/09/2011 n.159 e s.m.i., in sostituzione della L. 575/65, ha previsto all'art.48, comma 3, lett. c, che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito e che i Comuni possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n.266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni.

il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati ad ogni forma di criminalità rappresenta un grande esempio di civiltà e che trasformare il frutto di condotte illecite ed antisociali in azioni a servizio della comunità attesta l'affermazione dei principi di legalità su ogni forma di criminalità

CONSIDERATO CHE

L'attività investigativa e giudiziaria nell'ambito delle ultime indagini hanno prodotto numerosi sequestri anche nella città di Avellino il cui iter giudiziario potrebbe portare alla confisca definitiva degli stessi

ATTESO CHE

l'affidamento dei beni confiscati in concessione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento.

Il comune di Avellino può dotarsi di uno strumento regolatorio anche in assenza – momentaneamente – di beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio comunale

APPROVA

Il Regolamento per la destinazione e l'utilizzo di beni sequestrati o confiscati e gli allegati in esso richiamati. Di questo sarà data comunicazione alla Prefettura di Avellino e all'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati favorendo, sul tema, una proficua collaborazione istituzionale.

2024

Comune di *Avellino*

**REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E
L'UTILIZZO DI BENI SEQUESTRATI O
CONFISCATI**

ART. 1 OGGETTO

Il Comune di Avellino, in conformità alla disciplina e alle finalità di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., le cui disposizioni sono confluite nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché ai sensi dell'art. 240-bis c.p., promuove l'utilizzazione per fini sociali dei beni sequestrati e assegnati in via provvisoria ovvero i beni confiscati anche in via definitiva destinati al proprio patrimonio, come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio.

Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili sequestrati o confiscati in conformità a quanto disposto dalla suindicata normativa.

ART. 2 PRINCIPI

Il Comune di Avellino, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, conforma la propria azione amministrativa ai principi di uguaglianza, imparzialità, pubblicità, buon andamento e trasparenza.

ART. 3 COMMISSIONE BENI CONFISCATI

È istituita la Commissione Beni Confiscati (di seguito CBC), quale organo comunale di coordinamento e consultivo, preposto alla gestione del complessivo iter procedurale che dal provvedimento di assegnazione provvisoria/destinazione e consegna del bene al Comune di Avellino conduce, entro i termini di legge, all'utilizzazione del bene sequestrato/confiscato.

LA CBC si affianca all'Ufficio Beni Confiscati (di seguito UBC) di cui al successivo art. 28 ed è anche chiamata a rendere un parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante circa l'utilizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, dei beni sequestrati e/o confiscati in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La CBC è nominata con Decreto del Sindaco ed è composta:

- dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede;
- da n. 5 consiglieri comunali (di cui tre espressi dalla maggioranza e due espressi dalla minoranza, eletti secondo il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale);
- dal Segretario Generale;
- dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Beni Confiscati, che funge da Segretario;
- da persone di comprovata esperienza maturata nel campo delle attività sociali;
- da rappresentanti di Enti ed Associazioni impegnati nella lotta ad ogni forma di criminalità;
- rappresentanti o componenti di altri Enti pubblici statali e/o esperti del settore che abbiano attinenza con la materia trattata;

La CBC dura in carica per tutto il mandato della consiliatura comunale. Entro trenta giorni dall'elezione, il nuovo Sindaco provvede alla nomina dei nuovi componenti. La nomina della CBC ed ogni esercizio delle funzioni ivi svolte sono gratuite e senza oneri per l'Amministrazione comunale.

ART. 4 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCO BENI ASSEGNATI/DESTINATI AL COMUNE

In attuazione del combinato disposto di cui agli articoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 3 lett. c) del D. Lgs n. 159/2011 e dell'art. 5 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, l'UBC provvede, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, ad inventariare ed istituire l'elenco speciale di tutti i beni immobili assegnati in via provvisoria all'ente territoriale a seguito di provvedimento di sequestro/confisca

ovvero acquisiti al patrimonio dell'Ente a seguito di confisca definitiva e di destinazione formale da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito ANBSC).

L'elenco, da predisporre secondo il format allegato (**all.to 1**) indica, per ogni singolo bene, la consistenza, la destinazione, l'utilizzazione, la situazione urbanistica ed il valore e, in caso di assegnazione a terzi, la tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione unitamente ad una copia del provvedimento di concessione. All'elenco è allegata, ove esistente, la planimetria di ogni singolo bene. L'elenco speciale è affisso all'albo pretorio ed inserito permanentemente sul sito web dell'Ente (www.comune.avellino.it).

Il Comune provvede tempestivamente all'emanazione di apposito bando per la assegnazione dei nuovi immobili inseriti nell'elenco e per quelli resisi disponibili per scadenza delle convenzioni o per qualsiasi altro motivo.

Nel caso di utilizzo del bene confiscato per uso lucrativo, l'amministrazione comunale si obbliga ad osservare le regole di trasparenza esplicitate nel presente regolamento.

ART. 5

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA O ALL'ACQUISIZIONE DEL BENE AL PATRIMONIO COMUNALE

Si dà atto che con la destinazione del bene agli aventi diritto si raggiunge il fine ultimo della legislazione antimafia che è quello di restituire i patrimoni illeciti a coloro che hanno subito il fenomeno criminale.

Tale finalità può essere innanzitutto conseguita tramite la c.d. assegnazione provvisoria del bene all'ente territoriale, assegnazione disposta in costanza di procedura giudiziaria dall'autorità giudiziaria ovvero dall'ANBSC anche dopo la confisca definitiva.

Parimenti la restituzione dei patrimoni illeciti a coloro che hanno subito il fenomeno criminale avviene tramite l'acquisizione del bene al patrimonio dell'ente territoriale, sulla base di un formale decreto di destinazione dell'immobile che l'ANBSC adotta dopo la confisca definitiva.

Ciò posto l'UBC, ricevuta la richiesta di manifestazione di interesse dall'autorità giudiziaria ovvero dall'ANBSC, provvede senza indugio a verificare preliminarmente l'esistenza di criticità ostative alla piena e concreta utilizzazione del bene (gravami ipotecari, occupazioni, sequestri/confischi pro-quota, contenziosi pendenti, morosità per oneri condominiali, irregolarità catastali, abusivismi edilizi, etc.) anche mediante sopralluoghi sul cespite da effettuarsi con un rappresentante dello stesso UBC appositamente delegato, congiuntamente all'amministratore giudiziario, all'ANBSC ovvero ad un componente del Nucleo di supporto presso la Prefettura.

Qualora non sussistano criticità ostative all'utilizzazione del bene, l'UBC trasmette alla CBC un documento di sintesi esplicativo delle caratteristiche tecniche e giuridiche del bene, onde consentirle di esprimere il parere di rito. L'UBC formula il parere di rito, tenuto conto delle caratteristiche strutturali e dell'ubicazione del bene immobile.

L'UBC esprime il parere di rito sull'assegnazione provvisoria/acquisizione al patrimonio, utilizzando formule di stile generiche che consentano la successiva assegnazione agli aventi diritto tramite procedura selettiva pubblica¹ in conformità della procedura stabilita nel successivo art. 11

Il parere viene trasmesso all'organo deliberativo dell'Amministrazione comunale per il prosieguo dell'istruttoria.

L'organo deliberativo dell'Amministrazione comunale, ricevuto il parere di rito da parte della CBC, formula la richiesta di assegnazione provvisoria o di acquisizione del bene, ivi eventualmente inserendo alcune prescrizioni richieste dal singolo caso in trattazione. Qualora l'organo deliberativo

¹ A titolo esemplificativo: *“tenuto conto delle caratteristiche strutturali e di ubicazione del bene si chiede l'assegnazione provvisoria o la destinazione del bene (breve descrizione) per finalità sociali, in particolare per assegnarlo ad uno dei soggetti aventi diritto di cui all'art. 48, comma 3 lettere c) e d) del D. Lgs. n. 159/2011, appositamente individuati all'esito di una procedura selettiva idonea a garantire trasparenza, pubblicità e rotazione nell'assegnazione. Sarà cura di questa Amministrazione comunale, all'esito della procedura pubblica, comunicare il nominativo dell'assegnatario unitamente a copia della concessione con il medesimo stipulata”.*

dell'Amministrazione comunale si discosti dal parere reso dalla CBC, è tenuto a motivarlo espressamente nella delibera.

La delibera viene trasmessa, senza ritardo, all'Autorità Giudiziaria (assegnazione provvisoria) ovvero all'ANBSC (assegnazione provvisoria/acquisizione al patrimonio) per l'adozione del provvedimento di assegnazione o destinazione e per conoscenza al Dirigente del Nucleo di Supporto presso la Prefettura.

L'Amministrazione comunale, una volta ricevuta la notifica del provvedimento di assegnazione o destinazione, informa l'UBC onde delegare un proprio funzionario a partecipare alle operazioni di consegna del bene immobile da parte dell'amministrazione giudiziaria o dell'ANBSC. In caso di occupazione del bene, la relativa consegna può avvenire contestualmente all'esecuzione dello sgombero forzoso gestito e organizzato dall'amministrazione giudiziaria o dall'ANBSC.

L'Amministrazione comunale, nel caso di acquisizione del bene al proprio patrimonio, provvederà, entro 30 giorni dalla notifica, a trascrivere il decreto di destinazione dell'ANBSC presso la competente Conservatoria dei RR.II. e, all'esito, a trasmettere l'avvenuta trascrizione all'ANBSC.

All'esito della consegna del bene all'Amministrazione comunale, le attività propedeutiche all'assegnazione dei cespiti all'Ente e tutte quelle non espressamente devolute, dal presente regolamento o da separati regolamenti comunali, a diversi settori e/o uffici comunali sono attribuite all'UBC.

ART. 6 USO ISTITUZIONALE E USO ABITATIVO

L'elenco degli immobili assegnati in via provvisoria o acquisiti al patrimonio dell'amministrazione comunale per uso istituzionale, a cura dell'UBC, verrà pubblicato sul sito dell'Ente secondo le modalità esplicitate nell'art. 4 e trasmesso, al competente ufficio comunale che garantisce, ove possibile, l'immediata utilizzazione dei cespiti e che provvede agli adempimenti previsti nel presente regolamento nonché alla relativa gestione conformemente a quanto previsto nei rispettivi regolamenti comunali di settore.

L'Amministrazione comunale, nel caso di utilizzazione, per il tramite di consorzi, di propri beni sequestrati o confiscati, si obbliga ad osservare e far osservare agli altri consorziati le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 7 FINI SOCIALI

Gli immobili utilizzati per uso diverso da quelli previsti nel precedente articolo 6, verranno consegnati ai competenti uffici comunali e assegnati ai beneficiari di cui all'art. 8 individuati sulla base di un apposito bando e nell'ambito di una procedura selettiva pubblica e trasparente.

I beni potranno essere utilizzati ad attività a servizio del territorio, al fine di attuare politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, della legalità e della sicurezza, creando opportunità di sviluppo e di lavoro, per combattere il disagio sociale, l'emarginazione e la disoccupazione. I beni pertanto non potranno essere utilizzati come mera sede sociale di una associazione, enti e cooperative sociali, dovendosi in essi altresì svolgere una attività a servizio del territorio.

ART. 8 BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 48, comma 3 lettere c) e d) del D. Lgs n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, i beni sequestrati/confiscati sono concessi a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento ai soggetti di seguito indicati che manifestino il proprio interesse secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Possono usufruire dell'affidamento dei beni immobili Comunità, Enti senza scopo di lucro ed Organizzazioni di volontariato che rivestono un interesse sociale per l'intera comunità e che hanno come scopo l'interesse generale della collettività e segnatamente:

- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991 n. 226, e successive modifiche ed integrazioni;
- Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ivi comprese le Cooperative Sociali, e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e le Fondazioni;
- Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383;
- A comunità terapeutiche e centri di recupero e cura delle diverse forme di dipendenza (alcolismo, tossicodipendenza, gioco d'azzardo, ecc...) di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
- A comunità, anche giovanili, ad enti, anche Enti Pubblici non economici ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge n. 349 dell' OS/07/1986 e succ. mod..
- Altri enti sopra non menzionati;

Non potranno concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti a vario titolo denominati, dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali, ivi compresi coloro che svolgono funzioni direttive ovvero le abbiano svolte nel quinquennio precedente. Non potranno altresì concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti a vario titolo denominati, dei quali facciano parte, anche quali semplici soci, soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

Sono esclusi dalla selezione il soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca, anche indiretta, nonché il di lui ascendente, discendente, coniuge o persona stabilmente convivente, nonché i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto grado.

Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da leggi o regolamenti, per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante *"codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

ART. 9

ELENCO DEI BENI DISPONIBILI DA ASSEGNARE PER FINALITÀ SOCIALI

Al fine di consentire ai beneficiari di cui all'art. 8 di presentare istanza di assegnazione del bene, l'UBC cura la pubblicazione sul portale del Comune di Avellino (www.comune.avellino.it) dell'elenco dei cespiti disponibili da assegnare per finalità sociali.

Detto elenco, formato secondo quanto previsto dall'art. 4, deve specificare, per ciascun bene, i dati relativi alla consistenza e alla ubicazione unitamente alla rispettiva planimetrica, ove presente. L'elenco sarà aggiornato periodicamente e comunque entro trenta giorni dalla consegna del bene al Comune, sulla base dei beni che verranno man mano acquisiti ai sensi della normativa vigente.

ART. 10

ADEMPIMENTI PREVENTIVI ALL'AVVISO PUBBLICO

L'UBC e l'organo deliberativo dell'Amministrazione comunale, al fine di garantire l'applicazione di regole trasparenti e oggettive per le assegnazioni di beni da utilizzare per fini sociali, sono obbligati, nella valutazione delle istanze proposte dai beneficiari di cui all'art. 8, a tener conto dei seguenti criteri:

- a) Qualità del progetto e compatibilità dello stesso con quanto stabilito nel decreto di assegnazione provvisoria/destinazione adottato dall'autorità giudiziaria o dall'ANBSC;
- b) Rilevanza sociale delle iniziative/attività proposte;

- c) Consistenza dell'intervento che il richiedente è in grado di effettuare sul tessuto sociale della popolazione;
- d) Disponibilità ad effettuare opere di manutenzione ordinaria;
- e) Disponibilità a sostenere gli oneri condominiali straordinari;
- f) Priorità di iscrizione nei registri pubblici (a titolo esemplificativo, Registro delle Imprese, Albo o Registro Nazionale, Anagrafe Nazionale, etc);
- g) Esperienza nello svolgimento di attività di interesse sociale per l'intera comunità, specificatamente documentata;
- h) criteri di volta in volta individuati nell'avviso pubblico.

L'UBC e l'organo deliberativo dell'Amministrazione comunale valuteranno anche i progetti di fattibilità di riutilizzo dei beni immobili che prevedono modifiche urbanistiche che migliorino l'efficienza della gestione del bene stesso al fine di riqualificarlo.

ART. 11 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

L'UBC d'intesa con il Dirigente dell'ufficio comunale competente, predisporrà, per ciascun bene da assegnare, un bando pubblico secondo il format allegato (**all.to 2**), che sarà visionabile sul portale dell'Ente, pubblicato nell'Albo Pretorio e presso l'ufficio comunale preposto, per almeno 30 giorni consecutivi.

L'istanza, dovrà essere redatta in osservanza di quanto disposto nell'art. 12 del presente regolamento.

Il bando deve esplicitare i criteri oggettivi di assegnazione indicati nel precedente art. 8 e prevedere una procedura comparativa basata su indicatori predeterminati e/o punteggi da attribuire alle istanze ed ai progetti e nello stesso tempo definire in forma compiuta, nell'ambito della finalità delineata, l'attività che si intende promuovere.

L'UBC, provvederà ad istruire le istanze pervenute, verificando i requisiti ed a richiedere al Nucleo di Supporto presso la Prefettura, le verifiche in ordine ai requisiti soggettivi di idoneità, sugli Enti e/o Associazioni istanti.

Degli esiti delle verifiche, verrà data tempestiva comunicazione agli istanti.

L'individuazione e l'assegnazione all'organismo beneficiario avverrà con provvedimento dell'organo deliberativo dell'Amministrazione.

ART. 12 RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE

I soggetti indicati nell'art. 8 possono avanzare domanda di affidamento dei beni inseriti nell'elenco di cui all'art. 9.

La domanda, redatta in carta semplice secondo il format allegato (**all.to 2**), dovrà contenere i seguenti documenti:

- a) Scheda anagrafica (su modello predisposto dal Comune di Avellino);
- b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici);
- c) Per le cooperative sociali ed i loro consorzi;
 - Iscrizione alla Camera di Commercio;
 - Iscrizione al Registro nazionale delle cooperative;
 - Iscrizione all'Albo regionale di cui alla L.R. 24/1996 (o corrispondenti, se la sede legale insiste in altre regioni);
- d) Per le organizzazioni di volontariato:
 - Iscrizione all'Albo regionale di cui alla L.R. 29/1996 (o corrispondenti, se la sede legale insiste in altre regioni);
- e) Per le altre ONLUS:

- Iscrizione all'anagrafe nazionale delle ONLUS;
- f) Per le associazioni di promozione sociale:
 - Iscrizione all'Albo regionale di cui alla L.R. 22/1999 (o corrispondenti, se la sede legale insiste in altre regioni);
- g) Relazione descrittiva delle attività svolte;
- h) Elenco della compagine sociale;
- i) Progetto di fattibilità con indicazione del bene che si intende utilizzare ed esposizione dettagliata delle attività e dei servizi che si intendono realizzare;
- j) Elenco dei lavori e degli interventi che si intendono effettuare.

La domanda così compilata dovrà essere inviata, in due copie distinte, all'UBC ed al Dirigente dell'Ufficio Patrimonio, presso la sede del Comune di Avellino sita in Piazza del Popolo 1 – C.A.P. 83100

ART. 13 CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - MODALITA'

La concessione in uso a terzi, da parte del Dirigente del Settore/Servizio competente, in ordine all'attività da svolgersi, avverrà mediante la stipula di un apposito provvedimento secondo il format allegato (**all.to 3**). Esso prevede oltre agli specifici diritti e agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla sua utilizzazione e le modalità del rinnovo.

Il bene è concesso in uso a titolo gratuito.

ART. 14 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO /ASSEGNATARIO

Indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene assegnato, saranno previsti a carico dell'assegnatario i seguenti obblighi :

- 1- Uso istituzionale:
 - a. il Settore che gestisce direttamente il bene assegnato, dovrà apporre nel medesimo bene una targa di dimensioni cm30xcm60 sulla quale dovrà essere indicata, oltre allo stemma del Comune di Avellino in alto al centro, anche la seguente dicitura: "*Bene confiscato alla criminalità organizzata- Comune di Avellino*";
 - b. l'onere di richiedere al competente ufficio comunale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi compresa la messa a norma dei locali;
 - c. eventuali adempimenti di cui ai vigenti regolamenti comunali ove adottati.
- 2- Uso abitativo:
 - a. eventuali adempimenti di cui ai vigenti regolamenti comunali ove adottati.
- 3- Fini Sociali
 - a. obbligo dell'utilizzo, esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale, per cui è vietato l'utilizzo del bene per scopi diversi;
 - b. obbligo di non mutare l'attività e le finalità del progetto per il quale il bene è stato concesso;
 - c. obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
 - d. l'eventuale onere delle spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile;
 - e. l'obbligo di ultimare, entro un anno dalla consegna del bene, gli eventuali lavori di ristrutturazione dello stesso a pena di decadenza;
 - f. l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali, nonché gli eventuali oneri condominiali straordinari;
 - g. l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci/associati e degli amministratori dell'Associazione ed a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;

- h. l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, che verranno inoltrati al competente Ufficio comunale al fine di verificare l'assenza di finalità di lucro; per tali verifiche ci si avvarrà altresì di protocolli d'intesa con le forze dell'ordine;
- i. l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente, una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti e la rispondenza tra l'attività espletata e quella dichiarata nella finalità e specificata nel bando;
- j. l'obbligo di esporre nei beni concessi n. 2 targhe di dimensioni cm 30x cm 60 su una delle quali dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Avellino in alto al centro, anche la seguente dicitura: " *Bene, confiscato alla criminalità organizzata, del patrimonio del Comune di Avellino* " sull'altra dovrà essere indicata la denominazione del concessionario;
- k. l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità, liberi da persone e da cose, salvo il deperimento d'uso senza, nulla a pretendere in ordine alle migliorie apportate anche in caso di revoca anticipata per qualsiasi causa.
- l. l'obbligo di norma per ospitare altre associazioni o a partecipare a partenariati con altri Enti per lo svolgimento di attività connesse all'uso del bene concesso a comunicarlo preventivamente per gli opportuni controlli al settore competente a pena di revoca immediata del bene. Solo nel caso in cui l'Associazione abbia ottenuto finanziamenti e sempre che questi siano stati concessi non prima di un anno dall'assegnazione del bene, il Sindaco e/o l'Assessore delegato potrà autorizzare la condivisione del bene subordinandone gli effetti alla verifica del partner da parte della Prefettura.

La violazione di anche uno degli obblighi di cui al presente articolo, comporta la revoca della concessione.

ART. 15 DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

La concessione avrà una durata stabilita dall'organo deliberativo dell'amministrazione comunale e commisurata al progetto che deve realizzarsi ed all'impegno economico che lo stesso presuppone (elemento quest'ultimo che non verrà valutato nell'ipotesi di finanziamento di fonte pubblica) e comunque non oltre i dieci anni. Può essere rinnovata alla scadenza e per una sola volta, ma solo in presenza di un esplicito atto di assenso dell'Amministrazione Comunale, escludendosi il rinnovo tacito. Il concedente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di preminente interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno sei mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto.

ART. 16 CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, l'utilizzo del bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione del medesimo bene.

ART. 17 LOCAZIONE

I beni che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per emergenza abitativa, né per finalità sociali, verranno utilizzati per finalità di lucro ed i relativi proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali secondo quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs n. 159/2011.

In particolare le somme introitate dalla locazione dei suddetti immobili, dovranno confluire in un apposito capitolo da utilizzare, prioritariamente per la ristrutturazione dei beni confiscati destinati all'emergenza abitativa e a fini istituzionali ed in secondo luogo per le specifiche finalità sociali di anno in anno determinate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Per l'utilizzo del bene per finalità lucrative l'amministrazione comunale è tenuta previamente a dimostrare l'impossibilità di destinare il cespite per finalità istituzionali o sociali. A tal fine l'amministrazione comunale, prima di richiedere all'ANBSC il cambio di destinazione d'uso, si obbliga a specificare, nell'elenco dei beni pubblicati sul proprio sito istituzionale, i passaggi amministrativi espletati all'uopo indicando anche gli estremi dei provvedimenti a tal fine adottati (a titolo esemplificativo: manifestazione di disinteresse formulata dai competenti uffici comunali ovvero in caso di assegnazione a terzi, verbale di chiusura della procedura ad evidenza pubblica, attestante l'assenza di partecipanti alla procedura medesima).

ART. 18 DETERMINAZIONE DEL CANONE

Il canone di locazione sarà determinato in base al valore di mercato da una Commissione Tecnica di Valutazione nominata con provvedimento del Sindaco e sarà soggetto nel corso del rapporto di locazione ad aggiornamenti annuali sulla base di indici ISTAT, tenendo conto tuttavia delle eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Il canone dovrà essere oggetto di nuova determinazione ad ogni scadenza contrattuale, laddove consentito dalle leggi in materia.

ART. 19 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Il Settore competente procederà alla locazione a terzi dei beni previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e secondo quanto specificato nel bando pubblico.

Il bando pubblico, che potrà avere cadenza annuale, sarà visionabile sul portale del Comune, pubblicato nell'Albo Pretorio e presso il Settore preposto, per almeno 30 giorni consecutivi.

ART. 20 ESAME DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE

I criteri di offerta e di aggiudicazione saranno individuati nel bando pubblico di volta in volta adottato.

ART. 21 REQUISITI SOGGETTIVI

Chiunque possa contrarre con le Pubbliche Amministrazioni potrà partecipare all'avviso pubblico di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Sono esclusi dalla selezione pubblica il soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca, anche indiretta, nonché il di lui ascendente, discendente, coniuge o persona stabilmente convivente, nonché i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto grado.

L'aggiudicazione viene subordinata alle verifiche da richiedere, a cura dell'Amministrazione comunale, alla Prefettura di Avellino -Ufficio territoriale di Governo, in ordine ai requisiti soggettivi di idoneità del locatario o in caso di società dei suoi legali rappresentanti.

ART. 22 PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E STIPULA DEL CONTRATTO

I criteri di offerta e di aggiudicazione saranno individuati nel bando pubblico di volta in volta adottato.

ART. 23 DURATA DEL CONTRATTO

I contratti di locazione avranno la durata minima prevista dalle leggi vigenti in materia; essi si prorogheranno automaticamente solo alla prima scadenza, in mancanza di preavviso da comunicarsi alla controparte nei casi e termini di legge.

Per le successive scadenze, l'Ufficio comunale competente provvederà a comunicare formale disdetta entro i termini di legge

ART. 24 RAPPORTI ESISTENTI

I rapporti esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento continueranno ad avere efficacia sino alla rispettiva scadenza contrattuale. Si applica l'art. 32.

ART. 25 RISTRUTTURAZIONE

L'onere economico degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione necessaria per rendere fruibili gli immobili concessi in locazione è posto a carico del locatario. Il canone determinato come sopra, potrà essere conguagliato con i costi sostenuti per la ristrutturazione del bene.

A tale scopo il locatario dovrà produrre il progetto per la ristrutturazione del bene ed il relativo computo metrico estimativo che verranno esaminati dalla Commissione Tecnica di Valutazione nominata per la specificità della competenza richiesta, con provvedimento del Sindaco, che esprimerà il proprio parere tecnico in ordine alle opere da eseguire ed alla congruità delle spese.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento, procederà alla regolarizzazione contabile delle spese ritenute congrue con il canone di locazione, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e provvedendo ad iscrivere il correlato accertamento di entrata.

Il locatario risponderà degli eventuali danni causati, anche a terzi dalla mancata esecuzione dei necessari interventi di ripristino e manutenzione.

L'aggiudicatario non potrà iniziare i lavori se non dopo aver ottenuto le eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa in materia, da richiedersi all'Amministrazione Comunale.

ART. 26 DIVIETO DI SUBLOCAZIONE

È fatto divieto di sublocare, anche parzialmente, il cespite concesso in locazione.

ART. 27 INOSSERVANZA DI DIVIETI

La violazione dei divieti posti dal presente regolamento determina la risoluzione *ipso-iure* del rapporto di locazione.

ART. 28 UFFICIO BENI CONFISCATI

Le attività propedeutiche alla destinazione al Comune o di assegnazione a terzi dei beni confiscati e tutte quelle non espressamente devolute, dal presente regolamento, ad altri Settori e/o Uffici sono attribuite all'Ufficio Beni Confiscati (UBC), dotato di professionalità amministrativo-contabili, culturali, sociali e tecniche, la cui organizzazione e le cui competenze verranno disciplinate dal regolamento comunale competente in materia.

All'UBC competono anche le verifiche e i controlli sui beni concessi, avendo cura di assicurare il necessario raccordo con la Polizia Municipale e gli Uffici tecnici competenti.
L'UBC agisce anche nel rapporto con i beneficiari, favorendo lo snellimento delle procedure.

ART. 29 TAVOLO PERIODICO DI CONFRONTO

Il Comune istituisce un tavolo periodico di confronto con l'ANBSC, con il Nucleo di Supporto prefettizio territorialmente competente, con l'autorità Giudiziaria e con gli Enti e/o Associazioni del settore, per agire di concerto sulle strategie essenziali che riguardano la tematica in oggetto cui partecipano componenti delegati della CBC e dell'UBC.

ART. 30 POTERE SANZIONATORIO

Il potere sanzionatorio appartiene all'Ufficio che ha stipulato la concessione.

La concessione, previa contestazione, sarà dichiarata decaduta:

- per inadempimento del concessionario, quando lo stesso contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contenute nella concessione.
- Per mancato esercizio, quando il concessionario non utilizzi il bene per un anno o nell'arco di un anno dall'assegnazione non abbia iniziato i lavori di adeguamento e/o ristrutturazione del bene.
- Per il venir meno dei requisiti di idoneità nei seguenti casi:
 - a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
 - b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi del D. Lgs n. 159/2011;
 - c) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente l'uso dell'immobile;
 - d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Si procederà alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che giustificano un diverso utilizzo del bene concesso.

Il Settore che procede alla decadenza e/o alla revoca dovrà darne informazione all'UBC che provvederà ad aggiornare l'elenco dei beni immobili e agli adempimenti previsti nel presente regolamento.

Il mancato esercizio del potere sanzionatorio, senza giustificato motivo, da parte dell'Ufficio di cui al comma 1° comporta l'esercizio del potere sostitutivo nei casi e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione comunale.

ART. 31 BENI NON UTILIZZABILI

Per gli immobili che non possano essere assegnati né per uso istituzionale, né per emergenza abitativa, né per finalità sociali, né che possano essere utilizzati per finalità lucrative, si procederà alla restituzione dei beni medesimi all'ANBSC.

ART. 32 NORME TRANSITORIE

Tutte le destinazioni/assegnazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, saranno fatte salve fino alla scadenza del relativo atto di destinazione/assegnazione. Alla scadenza sarà

valutato favorevolmente il rinnovo dei rapporti esistenti, per un periodo da individuarsi caso per caso, ove sul bene siano state apportate consistenti migliorie documentate, o spese-somme per la ristrutturazione.

ART. 33
NORME FINALI


Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Allegato 2

COMUNE DI AVELLINO


Provincia di Avellino

RIFERIMENTI TELEFONICI E INDIRIZZO



AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO GRATUITO
A SOGGETTI PRIVATI DEGLI IMMOBILI TRASFERITI AL PATRIMONIO DEL COMUNE
AI SENSI DELL'ART. 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO BENI CONFISCATI

PREMESSO CHE

- L'art. 48, comma 3° del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata siano trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione e che tali enti possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, a cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al d.P.R. n. 309/1990, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 349/1986;
- Nel patrimonio indisponibile del Comune di Avellino sono presenti beni immobili confiscati ai sensi della normativa sopra richiamata, segnatamente quelli individuati nell'elenco pubblicato nel sito istituzionale del medesimo Comune di Avellino;
- È volontà dell'ente procedere alla destinazione di taluni dei beni sopra indicati ad attività sociali e culturali nel pieno rispetto della richiamata normativa;

VISTO

- Il regolamento comunale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____;

VISTA

- la deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____ con cui si è approvato lo schema di avviso pubblico per l'assegnazione di alcuni beni già appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente e destinati a finalità sociali e ritenuto conforme alla volontà ed esigenze dell'ente;

RENDE NOTO CHE

L'amministrazione comunale intende procedere alla selezione aperta al territorio per individuare soggetti privati cui concedere in uso i sotto elencati beni immobili confiscati ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306/92 convertito con modificazioni in legge n. 356/92, facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Avellino e segnatamente:

DATI CONCERNENTI IL BENE							
Tipologia	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria	Ubicazione (Via/Piazza/etc.)	Consistenza

ART. 1 – SOGGETTI AMMESSI

I soggetti a cui il presente avviso è diretto sono esclusivamente i seguenti:

- a) comunità, enti, organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/91 e s. m. i.;
- b) cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91;

- c) associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii.;
- d) comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9.10.1990.

Non si terrà pertanto conto di istanze provenienti da soggetti non rientranti in tali categorie e comunque non operanti in detti settori.

Il bene è concesso a titolo gratuito con atto di concessione amministrativa ed esclusivamente per finalità sociali.

I soggetti interessati alla concessione, dovranno avanzare al Comune di Avellino, specifica richiesta scritta onde ottenerne la relativa assegnazione.

La richiesta di concessione deve essere compilata secondo il format allegato al presente bando, firmata dal legale rappresentante e presentata al protocollo generale dell'Ente entro e non oltre le ore _____ del _____.

In conformità con quanto previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore è tenuto ad allegare, pena l'esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

ART. 2 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

La richiesta (come da modello allegato al presente avviso – **all.to 1**), pena il non accoglimento, oltre ad essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve recare l'indicazione precisa della denominazione, della natura giuridica, della sede legale e del recapito dell'Ente richiedente.

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE	1	<p>Originale o copia conforme autenticata a norma di Legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Per Enti, Comunità, Associazioni riconosciute e non: l'atto costitutivo e lo statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale; ✓ Per le Cooperative Sociali: l'atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il certificato d'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, Sezione Cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal Decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive; ✓ Per le Organizzazioni di volontariato e di protezione ambientale di cui alla Legge 21 agosto 1991, n. 266, e legge 349 del 1986 successive modificazioni: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante
-----------------------	----------	--

	<p>legale e il decreto d'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato ove presente, il bilancio sociale previsto dall'art. 8 del D.L. 460/97;</p> <p>✓ Per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento come Ente ausiliario della Regione o dello Stato;</p>
2	<p>Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che l'Ente:</p> <p>a) non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;</p> <p>b) si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti dell'Ente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;</p> <p>c) si obbliga a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel d.lgs. n 81/2008 e successive modificazioni;</p> <p>d) di essere a conoscenza dei luoghi dei quali richiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento dell'attività;</p> <p>e) si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell'attività;</p>

Alla richiesta devono essere parimenti allegati i seguenti documenti, tutti debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente richiedente e segnatamente:

OFFERTA PROGETTO	3	Il progetto di utilizzazione del bene del quale si richiede la concessione redatto e sottoscritto anche da tecnico specializzato, con allegata relazione descrittiva delle attività che si intendono realizzare e relativo crono programma.
	4	Una relazione analitica descrittiva di attività eventualmente già svolte dall'Ente su beni confiscati alla mafia ove andrà specificato: <ul style="list-style-type: none"> a) Tipologia di servizio e destinatari; b) Committenti per i quali si è svolto il servizio (Enti locali, altro); c) Data d'inizio e di scadenza dell'affidamento; d) Numero totale di mesi di gestione; e) Eventuali estremi dell'atto di affidamento; f) In caso di revoca dell'affidamento, specificare le motivazioni;
	5	Una relazione analitica descrittiva delle attività svolte eventualmente nell'ultimo triennio dall'Ente, analoghe a quelle che si intendono realizzare sul bene.
	6	L'elenco nominativo dei soci e degli amministratori dell'Ente richiedente;
	7	L'elenco nominativo del personale che l'Ente richiedente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sul bene con allegato il relativo curriculum vitae debitamente sottoscritto dagli interessati.

ART. 3- TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DELLA DOCUMENTAZIONE

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore ____:00 del giorno _____ all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Avellino, Piazza del popolo n. 1 cap 83100

A tal fine farà fede la data del timbro di accettazione dell'ufficio postale o dell'agenzia di recapito autorizzata, attraverso il quale sarà inviato il plico sopra citato. In ogni caso non saranno accettate domande pervenute con le modalità di recapito di cui sopra oltre il 5° giorno dalla data di scadenza.

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal fabbricante e deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – la seguente dicitura “*Richiesta concessione bene confiscato sito nel Comune di Avellino - Istanza. Documentazione e Offerta progetto*”.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal fabbricante recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “*A - Documentazione*” e “*B - Offerta progetto*”.

Nella busta “*A - Documentazione*” devono essere contenuti, a pena di esclusione, oltre alla richiesta di concessione anche tutti i documenti di cui ai punti da 1 a 2 del presente avviso.

Nella busta “*B - Offerta progetto*” devono essere contenuti, a pena di esclusione, tutti i documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7), del presente avviso.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Le istanze, la documentazione e le proposte progettuali saranno valutate dall'Ufficio Beni Confiscati.

In particolare l'Ufficio Beni Confiscati, acquisite le richieste, provvede a stilare una graduatoria provvisoria sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni nel rispetto dell'interesse pubblico e delle finalità della Legge 109/96.

L'Ufficio Beni Confiscati, previo parere della Commissione Beni Confiscati, sottoporrà alla Giunta Comunale la graduatoria provvisoria per l'adozione del provvedimento di concessione, in favore dell'offerta progettuale ritenuta più vantaggiosa (quella che avrà conseguito il maggior punteggio che comunque non potrà essere inferiore a 20 punti) valutabile in base agli elementi che insieme costituiranno il punteggio massimo attribuibile ad ogni offerta-progetto da parte dell'Ufficio Beni Confiscati.

Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione del concessionario si seguiranno i seguenti criteri che si riferiscono ad una pluralità di elementi in merito alla capacità tecnica organizzativa ed alla qualità del progetto diversificati ed a cui viene attribuito un punteggio come segue:

- a) Capacità tecnica relativamente all'esperienza e alla professionalità acquisita esclusivamente nella gestione, nell'ultimo triennio, di attività identica a quella che si intende realizzare sul bene per conto di Enti pubblici o privati e quindi in rapporto di convenzione con queste ultime, per la quale sarà attribuito 0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni per un massimo di punti 18, le frazioni inferiori a 15 giorni non saranno prese in considerazione, conseguentemente non saranno cumulabili;
- b) Capacità tecnica relativamente all'esperienza e la professionalità acquisita nel settore dei beni confiscati per conto di Enti Pubblici per la quale saranno attribuiti 4 punti per ogni anno di servizio o frazione di esso non inferiore a mesi 6, per un massimo di punti 12. Le frazioni di mesi inferiori a 6, non saranno prese in considerazione, conseguentemente non saranno cumulabili;
- c) Capacità organizzativa relativamente all'assetto dell'Ente e al personale che intende impiegare nell'attività sul bene per la quale sarà attribuito un punteggio massimo di punti 10;
- d) Qualità dell'ipotesi progettuale presentata punti 60 così assegnati:
 - ✓ Ipotesi di un progetto integrato (fabbricato + un terreno) punti 25;
 - ✓ Progetto integrato rivolto al settore giovanile punti 20;
 - ✓ Progetto di carattere artigianale con particolare riferimento alle lavorazioni locali punti 15;
 - ✓ Progetto di carattere sanitario punti 5.

ART. 4– NOMINA DELLA COMMISSIONE E INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO

Dieci giorni prima del giorno fissato per la gara, l'Ufficio Beni Confiscati nominerà una Commissione di tre membri scelti al proprio interno di cui uno è obbligatoriamente il soggetto di comprovata esperienza nel campo delle attività sociali.

Il giorno fissato per la gara, la Commissione nominata procederà in seduta pubblica all'esame della documentazione prodotta dagli offerenti ai fini dell'ammissione alla gara.

La Commissione, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di tutti requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa con riferimento ai concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali.

Successivamente, in forma riservata, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte-progetto.

La Commissione, conclusa la valutazione tecnica e dopo aver attribuiti i singoli punteggi, procederà alla stesura di una graduatoria finale sommando i punteggi attribuiti. Quindi si procederà, in seduta pubblica, alla lettura della graduatoria. Il bene potrà essere concesso all'Ente a cui sarà attribuito il massimo punteggio.

La Commissione richiederà all'Ente che si colloca al primo posto in graduatoria, di comprovare il possesso di tutti requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa.

Quando tale prova non sia fornita ovvero non si confermino le dichiarazioni allegate alla richiesta di assegnazione, la Commissione procede all'esclusione del concorrente dalla gara nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

In tal caso la Commissione scorrerà la graduatoria e procederà ai sensi del periodo precedente nei confronti dei soggetti che seguono.

E' data facoltà ai partecipanti alla selezione di documentare preventivamente la dichiarazione resa tramite la presentazione di formale attestazione da parte dei committenti dei servizi. Il bene potrà essere concesso anche in presenza di una sola offerta pervenuta o rimasta in gara. I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere al soggetto attuatore della gara la restituzione della documentazione presentata per la partecipazione alla gara. Il bene è affidato con provvedimento concessorio dell'organo politico competente secondo le risultanze della selezione pubblica.

La concessione del bene comunque dovrà essere preceduta dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare nel bene.

La Commissione, indipendentemente dalle risultanze della selezione pubblica, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla concessione del bene qualora il progetto di utilizzazione del bene richiesto non risponda all'interesse pubblico o non sia coerente con i programmi stabiliti. Le spese della concessione-contratto sono a carico dell'Ente. La concessione è comunque subordinata alla presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

La Commissione si riserva di disporre, con provvedimento motivato e ove ne ricorre la necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

Il concessionario così individuato sarà sottoposto alla Giunta Comunale per l'adozione del provvedimento di concessione.

ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI

La concessione in uso dei beni avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa, nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito contratto che deve essere allegato all'atto di concessione.

Sono a carico del concessionario:

- a) L'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente;
- b) L'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- c) L'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;

- d) L'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) L'obbligo di rispettare il D.L. n. 300/2006, Regolamento approvato con D.M. n. 37/2008 e il D.Lgs. n. 81/2008, nonché le vigenti norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f) L'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- g) L'obbligo di mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) L'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i) L'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- j) L'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e di comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- k) L'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- l) L'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Avellino in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene, confiscato alla criminalità organizzata, del patrimonio del Comune di Avellino";
- m) L'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Avellino in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di Avellino";
- n) L'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

La concessione è rilasciata per un periodo di anni 10 (dieci) ed è rinnovabile con procedura semplificata.

L'ente può richiedere, la restituzione del bene nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento comunale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____.

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

Il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento, è rimesso al Responsabile dell'Ufficio Beni Confiscati, attraverso la

Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati. Resta fermo il potere di monitoraggio rimesso dalla legge ad altri enti.

Il Responsabile verificherà annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano la concessione ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile dell'Ufficio Beni Confiscati, può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per il controllo sul concessionario per come previsto dal citato regolamento comunale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati.

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statuarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel menzionato regolamento comunale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza d'ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- 1) Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello sviluppo della propria attività ovvero non possa dare garanzia di assoluta affidabilità nella gestione dell'attività sul bene confiscato;
- 2) Qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano la concessione ai sensi della normativa vigente;
- 3) Qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente il contratto;
- 4) Qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- 5) Qualora il concessionario si renda responsabile di violazione delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;
- 6) Qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizioni sociali facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso.

I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dall'organo politico di competenza su proposta del Responsabile dell'Ufficio Beni Confiscati, sentita la Commissione Beni Confiscati.

Per ulteriori chiarimenti, i soggetti interessati, possono contattare il numero _____.

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del comune all'indirizzo <http://www.comune.avellino.it> ed inviato per la pubblicazione nei rispettivi albi alla Prefettura di Avellino

Luogo, data _____
DELL'UFFICIO BENI CONFISCATI

IL RESPONSABILE

DOMANDA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI CONFISCATI AI SENSI DEL D.LGS. N. 159/2011 DEL COMUNE DI AVELLINO

All’Ufficio Beni Confiscati del
Comune di Avellino

Il/la sottoscritto/a
 Nato/a a Prov., il
 residente in..... Prov.....
 via n.
 Codice Fiscale
 in qualità di legale rappresentante dell’Ente
 con sede in
 Codice Fiscale/ Partita IVA

RICHIEDE

La concessione in uso del sotto riportato bene confiscato ai sensi del D. Lgs n. 159/2011 o dell’art. 12 sexies del D.L. n. 306/92 convertito con modificazioni in legge n. 356/92 di proprietà del Comune di Avellino

DATI CONCERNENTI IL BENE							
<i>Tipologia</i>	<i>Catasto</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Subalterno</i>	<i>Categoria</i>	<i>Ubicazione (Via/Piazza/etc.)</i>	<i>Consistenza</i>

al fine di realizzare le attività come da relazione allegata alla presente istanza.

All’uopo, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni dell’avviso pubblico del _____.

Inoltre si

IMPEGNA

a rispettare nelle attività di uso del bene le finalità di cui alla propria proposta, conformi alle prescrizioni della legge 109/96.

ALLEGA

la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE	1	Originale o copia conforme autenticata a norma di Legge:
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Per Enti, Comunità, Associazioni riconosciute e non: l’atto costitutivo e lo statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale; ✓ Per le Cooperative Sociali: l’atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il

	<p>certificato d'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, Sezione Cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal Decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive;</p> <p>✓ Per le Organizzazioni di volontariato e di protezione ambientale di cui alla Legge 21 agosto 1991, n. 266, e legge 349 del 1986 successive modificazioni: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il decreto d'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato ove presente;</p> <p>✓ Per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al DPR ottobre 1990, n. 309: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento come Ente ausiliario della Regione o dello Stato;</p>
2	<p>Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che l'Ente:</p> <p>f) non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;</p> <p>g) si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti dell'Ente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;</p> <p>h) si obbliga a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel d.lgs. n 81/2008 e successive modificazioni;</p> <p>i) di essere a conoscenza dei luoghi dei quali richiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento dell'attività;</p> <p>j) si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell'attività;</p>

OFFERTA PROGETTO	3	Il progetto di utilizzazione del bene del quale si richiede la concessione redatto e sottoscritto anche da tecnico specializzato, con allegata relazione descrittiva delle attività che si intendono realizzare e relativo crono programma.
	4	Una relazione analitica descrittiva di attività eventualmente già svolte dall'Ente su beni confiscati alla mafia ove andrà specificato: <ul style="list-style-type: none"> a) Tipologia di servizio e destinatari; b) Committenti per i quali si è svolto il servizio (Enti locali, altro); c) Data d'inizio e di scadenza dell'affidamento; d) Numero totale di mesi di gestione; e) Eventuali estremi dell'atto di affidamento; f) In caso di revoca dell'affidamento, specificare le motivazioni;
	5	Una relazione analitica descrittiva delle attività svolte eventualmente nell'ultimo triennio dall'Ente, analoghe a quelle che si intendono realizzare sul bene.
	6	L'elenco nominativo dei soci e degli amministratori dell'Ente richiedente;
	7	L'elenco nominativo del personale che l'Ente richiedente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sul bene con allegato il relativo curriculum vitae debitamente sottoscritto dagli interessati.

Luogo, data _____

Firma del Richiedente

Allegato 3

CONTRATTO DI COMODATO DI IMMOBILE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

tra

il Comune di Avellino in persona del(d'ora in avanti denominato Comodante), all'uopo autorizzati alla stipula dell'atto con delibera di

d'ora in poi indicata come "comodante"

e

l'ente del terzo settore _____, con sede in _____, via _____ (C.F./P.I. _____), legalmente rappresentata dal _____ nato a _____, il _____ (C.F. _____)

d'ora in poi indicato come "comodatario"

si conviene e stipula quanto segue

Premesse

Con decreto n..... del - definitivo in data.....ex sentenza della Suprema Corte di Cassazione - il Tribunale di.....ha disposto la confisca in danno dinato a....., tra l'altro, dell'immobile sito nel comune di Avellino di seguito meglio descritto:

DATI CONCERNENTI IL BENE							
Tipologia	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria	Ubicazione (Via/Piazza/etc.)	Consistenza

Con decreto di destinazione prot. n.del..... l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) - ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs n. 159/2011 - ha destinato al Comune di Avellino il bene immobile come di seguito indicato per finalità.....ed in particolare per.....

In conformità con quanto disposto dal D. Lgs n. 159/2011, l'Amministrazione comunale ha provveduto ad espletare apposita procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione del cespite in

argomento in conformità ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento.

All'esito della citata procedura ad evidenza pubblica, è risultato aggiudicatario l'ente

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'Amministrazione comodante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del d.lgs. 159/2011, concede in comodato al comodatario, che accetta, l'immobile sito in _____, via _____, così identificato catastalmente _____ e costituito da _____ come da planimetria allegata.

Il comodatario dichiara di aver preso visione dell'immobile in ogni sua parte e di averne constatato il perfetto stato di conservazione e manutenzione e di averlo trovato del tutto idoneo all'uso pattuito nel presente contratto ed immune da qualsiasi vizio o imperfezione ed in tale stato si obbliga a restituirlo alla scadenza del comodato, salvo il normale deterioramento a seguito dell'uso.

Il comodante concede altresì in comodato al comodatario l'uso del mobilio presente all'interno dell'immobile confiscato meglio individuato nell'allegato inventario.

Anche rispetto ai beni mobili oggetto del presente contratto il comodatario dichiara di averne preso visione e di averne constatato il buon stato di conservazione ed in tale stato si obbliga a restituirlo alla scadenza del comodato, salvo il normale deterioramento a seguito dell'uso.

[NB: redigere apposito inventario, così da ricomprendervi i mobili]

Art. 2 - Durata del contratto e condizioni risolutive

Il comodatario potrà usufruire dell'immobile e del mobilio sopra descritto a tempo indeterminato salvo in ogni caso il recesso, anche non motivato, da parte dell'amministrazione giudiziaria da trasmettersi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o pec all'indirizzo _____.

Nell'ipotesi di recesso da parte dell'amministrazione comodante, il comodatario si obbliga a liberare l'immobile ed a riconsegnare il mobilio entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta, pena il risarcimento del danno.

Gli effetti del contratto cesseranno anche in ipotesi di revocazione della confisca definitiva ovvero nel caso di mancato utilizzo o utilizzo difforme del bene rispetto a quanto stabilito del decreto di destinazione dell'ANBSC menzionato in premessa.

Art. 3 - Destinazione ed uso dell'immobile da parte del comodatario

L'immobile di cui sopra potrà essere utilizzato dal comodatario esclusivamente per _____, con un contegno conforme allo spirito del codice antimafia.

Nessun corrispettivo è dovuto per il presente comodato.

Il comodatario ha l'obbligo, però, di custodire l'immobile con diligenza.

Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante dei danni causati all'immobile ed al mobilio oggetto del comodato e di quelli causati verso i terzi.

A tale scopo si obbliga a stipulare idonea polizza di assicurazione presso una Compagnia Assicuratrice di primaria importanza e per un congruo massimale, contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile (esplosione; incendio; allagamento; etc) e per la responsabilità civile, a proprie spese, e ad esibire la polizza e le ricevute di pagamento dei premi su richiesta del comodante.

La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia di risarcimento diretto del comodante o del terzo danneggiato ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile.

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativo/fiscale relativa e/o comunque connessa con le attività svolte nell'immobile concesso in comodato. In particolare, si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

Il mancato rilascio anche di una sola delle autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'attività sarà causa di risoluzione del presente contratto.

Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato, conformemente a quanto indicato nell'art. 3.

Art. 4 - obblighi del comodatario

Il comodatario si obbliga a:

- a) utilizzare il bene, esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale, per cui è vietato l'utilizzo del bene per scopi diversi;
- b) non mutare l'attività e le finalità del progetto per il quale il bene è stato concesso;
- c) richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;

- d) sostenere l'eventuale onere delle spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile;
- e) ultimare, entro un anno dalla consegna del bene, gli eventuali lavori di ristrutturazione dello stesso a pena di decadenza;
- f) supportare le spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali, nonché gli eventuali oneri condominiali straordinari;
- g) trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci/associati e degli amministratori dell'Associazione ed a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- h) trasmettere, annualmente, al comodante copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, che verranno inoltrati al competente Ufficio comunale al fine di verificare l'assenza di finalità di lucro; per tali verifiche ci si avvarrà altresì di protocolli d'intesa con le forze dell'ordine;
- i) trasmettere annualmente al comodante una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti e la rispondenza tra l'attività espletata e quella dichiarata nella finalità e specificata nel bando;
- j) esporre nel bene concesso n. 2 targhe di dimensioni cm 30x cm 60 su una delle quali dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Avellino in alto al centro, anche la seguente dicitura: "*Bene, confiscato alla criminalità organizzata, del patrimonio del Comune di Avellino*" sull'altra dovrà essere indicata la denominazione del concessionario;
- k) restituire i beni concessi nella loro integrità, liberi da persone e da cose, salvo il deperimento d'uso senza, nulla a pretendere in ordine alle migliorie apportate anche in caso di revoca anticipata per qualsiasi causa;
- l) ospitare altre associazioni ovvero a partecipare a partenariati con altri Enti per lo svolgimento di attività connesse all'uso del bene concesso a comunicarlo preventivamente per gli opportuni controlli al settore competente a pena di revoca immediata del bene. Solo nel caso in cui l'Associazione abbia ottenuto finanziamenti e sempre che questi siano stati concessi non prima di un anno dall'assegnazione del bene, il Sindaco e/o l'Assessore delegato potrà autorizzare la

condivisione del bene subordinandone gli effetti alla verifica del partner da parte della Prefettura.

La violazione di anche uno degli obblighi di cui al presente articolo, comporta la revoca della concessione.

Art. 5 - Oneri condominiali - Utenze - manutenzione

Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato, sono a carico del comodatario le spese di manutenzione ordinaria e quelle necessarie per l'utilizzo dell'immobile, comprese quelle di riscaldamento e quelle relative alle utenze (a titolo esemplificativo: acqua, luce, gas) nonché gli oneri condominiali maturati successivamente alla consegna del cespite.

Quanto alle utenze, il comodatario provvederà tempestivamente, a sua esclusiva cura e spese, all'intestazione a proprio nome dandone comunicazione scritta al comodante.

Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il comodatario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo), anche solo parzialmente, quanto oggetto del presente comodato e/o di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 del Codice Civile, le parti convengono quale valore di stima del bene dato in comodato, la somma complessiva di Euro _____ (_____). Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità del perimento del bene comodato, in capo al comodante.

Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.

Art. 6 - Imposte, tasse e tributi

A mente dell'art. 51 comma *3bis* del d.lgs. 159/2011, in forza dell'assegnazione, dal giorno della materiale consegna dell'immobile sono a carico del comodatario le imposte, tasse e tributi afferenti al cespite. Il comodatario si impegna, pertanto, a rimborsare, a semplice richiesta scritta, all'amministrazione comodante e le imposte, tasse e tributi così come liquidati per il periodo di interesse.

Art. 7 - Registrazione del contratto

La registrazione del contratto sarà eseguita a cura dell'amministrazione comodante, senza oneri per quest'ultima ai sensi dell'art. 51 comma 3*bis* del d.lgs. 159/2011, secondo capoverso.

Art. 8 - Rinvio

Per tutto quanto non specificato si rinvia alle previsioni del d.lgs. 159/2011 nonché alle norme civilistiche sul comodato di cui agli articoli 1803 c.c. in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, _____

Il Comodante

Il Comodatario

Ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4 5 e 6.

_____, _____

Il Comodante

Il Comodatario
